

LAVORO

57A

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

N° 7227/06 R.G.
N° 541 C.C.O.

Udienza del 10.1.2008

Nr. 7227/06 RG
Nr 8303/06 RG.

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Milano

Dr.ssa Carla Bianchini quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza
nella causa promossa

da

BERTI LUCIANA ANNA, COLOGNATO GIAN MASSIMO, COLUMBANO MAURO, COZZI MARINO, DAMIANO ANTONIO, DE CANDIDO ALBERTO, DOMINICI ANTONIO, DORIA PIER CLAUDIO, ERRIU GIOVANNI, FARAVELLI PIERANTONIO, GISONDI ANTONIO, IAVARONE MIRKO, PASCOLI ANNA, ROMANIELLO PIETRO, RUPASINGHE ROHAN, TAGLIABUE RICCARDO, VACCARI SANDRO, VILLA MAURIZIO, MAURI GIORGIO, LAZZARONI MAURIZIA, RADRIZZANI GIUSEPPE, MINARDI NERIO, BOLGIA TOMMASO, EUGENIO CIRILLO, GORLA GIOVANNI, NEGRI MARINO RICCARDO

Avv.ti Francioso, De Andreis, Raffa

contro

COFATHEC SERVIZI

Avv.ti Cherubini, Toffoletto, Bottini, Mancini, Peralta

H.R. SERVIZI INTEGRATI scarl
ITALTEL spa

Avv.ti Noveraci e Caforio
Avv.to Daverio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti esponevano che erano tutti dipendenti di Cofathec Servizi spa impegnati nell'appalto presso Italtel spa; che in data 12.4.05 la società comunicava alle OOSS l'intenzione di procedere alla cessione del ramo "pulizie/multiservizi Area Milano" al Gruppo Viesse Facility Management spa entro il mese di maggio 2005, che il ramo era identificato dai contratti in essere con Italtel, ABB, Sandvik, Siemens Mobile e dal Centro Stampa e Sala Posta nell'ambito dell'attività di pulizie e servizi integrati/multiservizi dell'Area Milano, che detta cessione comprendeva i contratti e le risorse umane addette agli stessi, che erano interessati alla procedura nr. 177 dipendenti, che tale decisione era motivata dalla progressiva e costante diminuzione di interesse di Cofathec per la gestione di contratti relativi all'attività di pulizie/multiservizi; che la procedura si esauriva in un solo incontro avvenuto il 20.4.05; che in data 5 e 6 maggio vi erano dei mutamenti della procedura in quanto la società cessionaria era individuata nella HR Servizi Integrati scarl ed il numero dei lavoratori interessati era ridotto a 138 mentre la procedura originaria non era revocata; che con tale meccanismo erano stati solo ceduti contratti di appalto per pulizie/multiservizi non costituenti un "ramo di azienda" cedibile ai sensi dell'art. 2112 cc; che era stata violata la procedura per le ragioni esposte; che quand'anche si ritenesse esistente un ramo di azienda questo non era funzionalmente autonomo.

4



Ciò premesso concludevano chiedendo al Giudice di dichiarare illegittima/nulla la cessione da Cofathec Servizi spa ad H.R. Servizi Integrati scarl dei contratti di lavoro e del connesso contratto di appalto tra Cofathec e Italtel; di dichiarare che sono tuttora alle dipendenze di Cofathec Servizi spa ordinando alla società la loro reinscrizione nei libri matricola e la loro assegnazione alle stesse mansioni presso lo Stabilimento Italtel di Settimo M.se ovvero, in subordine, in mansioni equivalenti, con vittoria di spese.

Si costituivano le convenute contestando le domande avanzate e chiedendone il rigetto.

All'udienza di discussione le parti facevano presente che i sigg. Dominici Antonio, Gisondi Antonio, Pascoli Anna, Romaniello Pietro e Lazzaroni Maurizia nelle more del giudizio erano addivenuti ad una transazione con H.R. Servizi Integrati scarl dalla quale si erano quindi dimessi.

Non essendo necessario procedere ad istruttoria, acquisiti i verbali di conciliazione, la causa era discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui era data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento

Il contratto di cessione di ramo di azienda sottoscritto il 27.5.2005 tra Cofathec Servizi spa e H.R. Servizi Integrati scarl riguardava il "complesso di beni organizzato dalla venditrice per l'esercizio dell'attività dei servizi di pulizia" (così come riportato nel contratto stesso) facenti capo alla sede operativa di Cologno Monzese e comprendente i contratti in corso con Italtel, Siemens Mobile, Siemens Real Estate, ABB Group e Sandvik.

Oggetto della cessione erano pertanto i meri contratti di pulizia conclusi da Cofathec con le società indicate tra cui Italtel (ove erano addetti tutti gli odierni ricorrenti) con annessi i lavoratori assegnati a tali appalti e le relative attività e passività.

Ritiene questo Giudice che nel caso di specie non si possa parlare di "ramo".

L'operazione in esame ha avuto luogo alla luce delle nuove disposizioni del D. Lgs 276/2003 che all'art. 32 ha modificato la disciplina dell'art. 2112 cc. Infatti pur ribadendo che quanto previsto per il trasferimento d'azienda vale anche nei casi di cessione di parte di essa ha precisato che questa va intesa come "articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento".

Rispetto al passato, quindi, sembra, da una prima lettura, che il legislatore abbia voluto eliminare il requisito della "preesistenza" dell'autonomia funzionale del ramo di azienda reputando sufficiente la sua esistenza al momento del trasferimento.

Va tuttavia ricordato che la direttiva europea 23/2001, che ribadisce quanto già affermato nella precedente direttiva 98/50 ed il cui recepimento costituiva uno degli obiettivi della legge delega nr. 30/2003, all'art. 1 par. 1b) affermava che "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria".

Questo comporta in primo luogo che, dovendo il giudice adottare, tra diverse possibili letture di una norma interna, quella maggiormente aderente al diritto comunitario, interpretare l'art. 32 affermando che non è più necessaria la "preesistenza" vorrebbe dire andare contro la normativa europea. E' invero indubitabile che la direttiva, esprimendosi in termini di conservazione della propria identità, presuppone la preesistenza di un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, non potendosi conservare se non ciò che preesista.

A ciò va aggiunto che l'interpretazione che consente di qualificare il trasferimento d'azienda come quel complesso di beni unificati appositamente al momento del trasferimento comporterebbe un vizio dell'art. 32 D. Lgs 276/03 per eccesso di delega visto che vi era l'obbligo per il legislatore delegato, sulla base di quanto indicato dalla legge delega, di prevedere una normativa attuativa della direttiva comunitaria.

Ne consegue pertanto che ancor oggi, ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 cc, è necessario che il trasferimento interessi un'entità economica preesistente organizzata in maniera autonoma per la produzione e lo scambio di beni o servizi.

Si richiamano sul punto anche le sentenze Tribunale Milano 4.5.07 e 8.7.2005.

Ai fini quindi della individuazione del "ramo" di azienda che viene ceduto è necessario quindi che questo consista in un complesso sufficientemente strutturato, già esistente in azienda, di persone e di elementi che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo.

In quest'ottica non è ravvisabile nel caso di specie alcuna "entità economica organizzata".

Cofathec Servizi spa trasferiva ad H.R. Servizi Integrati scarl esclusivamente i singoli contratti di pulizia, aventi peraltro durata limitata, che aveva concluso con quattro distinte società tra cui Italtel spa ed i lavoratori ad essi addetti.

Non esisteva in realtà alcuna struttura, anche minimamente predisposta, che si occupava sotto il profilo amministrativo ed organizzativo di tale attività, per esempio della gestione di questi contratti, del rapporto con i clienti, dei diversi interventi da eseguire, delle scadenze o della condizioni contrattuali da discutere, del coordinamento del personale, della distribuzione degli addetti presso i diversi appalti, delle eventuali sostituzioni dei lavoratori ecc. Mancava in sostanza un collegamento stabile e funzionale dell'attività svolta dai dipendenti ceduti, collegamento rappresentato dall'organizzazione che ne avrebbe dovuto costituire il collante.

Né erano trasferiti beni e strumenti per lo svolgimento delle attività di pulizia; elemento questo che seppur di minima incidenza, poteva fattivamente contribuire a qualificare la struttura che veniva ceduta.

Indicativo è del resto il fatto che non erano coinvolti nel trasferimento in esame i beni ed il personale che prestavano l'inevitabile assistenza alla specifica attività all'interno dell'organizzazione aziendale della cedente.

Va infine ricordato che anche là dove è stato ritenuto sufficiente ai fini dell'applicabilità del co.5 dell'art. 2112 cc il trasferimento di sola manodopera, è stato altresì affermato che si doveva trattare di manodopera in possesso di particolari e consolidate competenze, dotata di un know how professionale e di un qualificato supporto organizzativo così da integrare, anche attraverso un accurato coordinamento, un servizio autonomo ed oggettivamente rilevante nonostante l'assenza di elementi materiali e patrimoniali.

Mantiene così piena efficacia e validità quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza; nr. 22125/06 secondo la quale è riconducibile *"alla cessione di azienda anche il trasferimento di un ramo della stessa purché si tratti di un insieme di elementi produttivi organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di un'attività, che si presentino, prima del trasferimento, come una entità dotata di autonomia ed unitaria organizzazione, idonea al perseguimento dei fini dell'impresa e che conservi nel trasferimento la propria identità. In presenza di tali condizioni può configurarsi un trasferimento aziendale che abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how (o comunque dall'utilizzo di copyright, brevetti, marchi ecc) realizzandosi in tali ipotesi una successione legale di contratto non abbisognevole del consenso del contratto ceduto ex art. 1406 e cc.cc... Requisito indefettibile della fattispecie legale tipica delineata dal diritto comunitario e dall'art. 2112 cc resta comunque, l'elemento della organizzazione intesa come legame funzionale che rende le attività dei dipendenti appartenenti al gruppo interagenti tra di esse e capaci di tradursi in beni o servizi ben individuabili, configurandosi altrimenti la vicenda traslativa come cessione del contratto di lavoro richiedente per il suo perfezionamento il consenso del contraente ceduto.*

Ne consegue che non è riconducibile alla nozione di cessione d'azienda il contratto con il quale viene realizzata la cd. esternalizzazione dei servizi ove questi non integrino un ramo o parte di azienda nei sensi suindicati. ..."

Alla luce di quanto esposto pertanto l'operazione posta in essere tra Cofathec Servizi e H.R Servizi Integrati scarl va qualificata come trasferimento di singoli contratti di lavoro. Poiché per la validità di questi è necessario il consenso anche dei contraenti ceduti e questo nella specie è mancato, va accolta la domanda giudiziale avanzata. Va quindi dichiarata la illegittimità della cessione dei

contratti di lavoro di tutti i ricorrenti. Gli stessi, ad eccezione di coloro che si sono dimessi da H.R. Servizi Integrati scarl rispetto ai quali è intervenuta una volontaria risoluzione del rapporto lavorativo, vanno quindi dichiarati tuttora alle dipendenze di Cofathec Servizi spa la quale ha l'obbligo di reiscriverli nei libri paga e matricola e di assegnarli al precedente posto di lavoro ovvero a mansioni equivalenti.

Le spese seguono la soccombenza e Cofathec viene condannata, in solido con HB Servizi Integrati scarl, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 8.000,00 (tenuto conto del numero dei ricorrenti) (€ 200 per spese, € 3.800 per diritti ed € 4.000 per onorari) oltre accessori.

Si compensano invece le spese tra i ricorrenti e Italtel spa nei confronti della quale peraltro non era avanzata alcuna domanda.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando

Dichiara l'illegittimità della cessione del contratto di lavoro dei ricorrenti da Cofathec Servizi spa a H.R. Servizi Integrati scarl;

Condanna la convenuta Cofathec Servizi spa a riammettere in servizio i sigg. Berti Luciana, Colognato Gian Massimo, Columbano Mauro, Cozzi Marino, Damiano Antonio, De Candido Alberto, Doria Pier Claudio, Erriu Giovanni, Faravelli Pierantonio, Iavarone Mirko, Rupasinghe Rohano, Tagliabue Riccardo, Vaccari Sandro, Villa Maurizio, Mauri Giorgio, Radrizzani Giuseppe, Minardi Nerio, Bogia Tommaso, Eugenio Cirillo, Gorla Giovanni, Negri Marino reiscrivendoli nei propri libri matricola e paga ed avviandoli nel precedente posto di lavoro ovvero in mansioni equivalenti;


Respinge la domanda di riammissione in servizio dei ricorrenti Anna Pascoli, Pietro Romaniello, Maurizia Lazzaroni, Antonio Gisoni e Antonio Dominici;

Condanna Cofathec Servizi spa in solido con H.R. Servizi Integrati scarl al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 8.000,00 oltre accessori;

Compensa le spese tra i ricorrenti e Italtel spa.

MILANO 31.1.2008

IL GIUDICE
CARLA BIANCHINI



Depositate nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

12 FEB. 2008

IL CANCELLIERE
